

(N. 1608)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell' 8 marzo 1951 (V. Stampati N. 349 e 148)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

e col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 MARZO 1951

Norme sul *referendum* e sulla iniziativa legislativa del popolo

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

REFERENDUM PER L'ABROGAZIONE
DELLE LEGGI E DEGLI ATTI AVENTI
VALORE DI LEGGE

SEZIONE I.

Richieste di referendum.

Art. 1.

L'elettore che intende farsi promotore del *referendum* abrogativo previsto dall'articolo 75 della Costituzione, deve darne notizia alla cancelleria di una Corte d'appello, presentandosi alla stessa e indicando con precisione la legge o l'atto avente forza di legge o le singole disposizioni di essi di cui chiede l'abrogazione.

Il cancelliere ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata al promotore.

All'atto di tale comunicazione il promotore presenta al cancelliere i fogli sui quali si propone di raccogliere le firme dei richiedenti il *referendum*.

I fogli debbono essere di dimensioni uguali a quelle della carta bollata e debbono contenere al loro inizio, a stampa o con stampigliatura, la precisa dichiarazione della richiesta del *referendum*, con le indicazioni prescritte nel primo comma.

Il cancelliere appone ai fogli il timbro a data della Corte d'appello e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.

Art. 2.

Entro il giorno successivo a quello della redazione del verbale di cui all'articolo 1, il Presidente della Corte d'appello comunica telegraficamente ai Presidenti delle altre Corti d'appello l'avvenuta iniziativa di richiesta di *referendum*.

Presso ogni cancelleria di Corte d'appello possono essere presentati i fogli di richiesta del *referendum* per la timbratura e la firma del cancelliere.

Art. 3.

La richiesta di *referendum* viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo 1. Gli elettori che intendono presentare la richiesta debbono apporre la loro firma su fogli timbrati dalla cancelleria della Corte d'appello nella circoscrizione della quale si trovano i comuni nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Le firme debbono indicare il nome, cognome e paternità del sottoscrittore ed essere completate con la menzione del comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere della pretura o dal segretario comunale. L'autenticazione deve contenere l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre la data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

Per le prestazioni del notaio e del cancelliere o del segretario comunale è dovuto l'onorario stabilito dall'articolo 12, comma quarto, del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26.

Alle richieste di *referendum* debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi relative ai cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro cinque giorni dalla relativa richiesta.

Art. 4.

Gli elettori che non sappiano o non possano firmare potranno effettuare la richiesta apponendo dinanzi a un notaio o al cancelliere della pretura il loro segno di croce sui fogli di cui all'articolo 1. In tal caso ogni foglio deve portare un unico segno di croce, ed il notaio o il cancelliere devono enunciare espressamente la ragione per cui non è possibile all'elettore firmare.

Art. 5.

Il deposito deve avvenire entro quattro mesi dalla data del verbale di cui all'articolo 1, e può essere effettuato da uno dei richiedenti, il quale

deve dichiarare al cancelliere il numero delle firme contenute nella richiesta.

Il cancelliere rilascia ricevuta.

Art. 6.

I Presidenti delle Corti d'appello, presso le quali siano state depositate richieste di *referendum*, debbono darne immediata comunicazione telegrafica al Presidente della Corte d'appello di Roma, con l'indicazione della data del deposito e del numero complessivo dei richiedenti, risultante dalle dichiarazioni di coloro che hanno proceduto al deposito.

Il Presidente della Corte d'appello di Roma, entro il giorno successivo alla ricezione della prima comunicazione, designa una delle Sezioni della Corte medesima che assume le funzioni di « Ufficio centrale per il *referendum* popolare ».

L'Ufficio centrale provvede immediatamente alla determinazione del numero complessivo delle richieste di *referendum*, risultanti dalle comunicazioni delle diverse Corti. Non appena raggiunto il numero di cinquecentomila elettori richiedenti, ne dà atto con propria ordinanza, che viene immediatamente comunicata ai Presidenti delle Corti d'appello di cui al primo comma.

Qualora dopo tale ordinanza pervengano da altre Corti d'appello comunicazioni relative a richieste di *referendum* per il medesimo oggetto, l'Ufficio darà comunicazione dell'ordinanza stessa ai Presidenti di tali Corti.

Qualora entro il termine previsto dall'articolo 5 non risultino depositate cinquecentomila firme di elettori, l'ufficio dà atto di tale mancato raggiungimento con propria ordinanza, che viene affissa nell'albo della Corte d'appello di Roma e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le richieste depositate perdono efficacia.

La procedura di richiesta di quel *referendum* non può essere rinnovata, se non sia decorso almeno un anno dalla data del verbale di cui all'articolo 1.

Art. 7.

I Presidenti delle singole Corti d'appello, entro tre giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, di cui ai commi terzo e quarto dell'arti-

colo precedente, designano una delle Sezioni delle Corti medesime, che assume le funzioni di « Sezione speciale circoscrizionale per il *referendum* popolare », per il compimento delle operazioni di cui agli articoli che seguono.

Per le richieste di *referendum*, che siano depositate presso la Corte di appello di Roma, le funzioni di « Sezione speciale per il *referendum* popolare » sono assunte dallo stesso « ufficio centrale » di cui al precedente articolo.

Art. 8.

La Sezione procede immediatamente alla verifica e al computo delle firme. Delle operazioni è redatto verbale in duplice esemplare.

Sulla base delle indicazioni contenute nella richiesta e nelle relative sottoscrizioni, delle dichiarazioni di autenticazione e dei certificati elettorali allegati, la Sezione verifica se i richiedenti siano elettori e se siano state osservate le prescrizioni di cui agli articoli 3 e 4, escludendo dal computo le firme o i fogli irregolari, o che siano stati depositati oltre il termine previsto dall'articolo 5.

I risultati della verifica vengono riepilogati dalla Sezione ogni dieci giorni in un verbale riassuntivo, in cui si indica il numero complessivo delle firme di cui è stata constatata la regolarità. Ultimata la verifica, viene redatto un verbale finale.

Uno degli esemplari del verbale viene trasmesso immediatamente all'Ufficio centrale presso la Corte d'appello di Roma; l'altro rimane depositato presso la cancelleria della Corte cui appartiene la Sezione.

Art. 9.

Le operazioni di verifica e di computo debbono essere ultimate entro trenta giorni dalla data di costituzione della Sezione. Esse si estendono anche ai fogli di firme depositati dopo la costituzione delle Sezioni, purchè entro il termine previsto dall'articolo 5.

Qualora questo termine scada dopo il ventesimo giorno successivo alla costituzione della Sezione, il termine di cui al primo comma del presente articolo è prorogato di tanti giorni, quanti intercorrono tra il suddetto ventesimo giorno e la scadenza.

Art. 10.

L'Ufficio centrale, sulla base dei verbali che gli pervengono dalle Sezioni circoscrizionali, procede alla determinazione del numero complessivo delle firme dichiarate regolari.

Quando è raggiunto il numero di cinquecentomila richiedenti, l'Ufficio ne dà atto con ordinanza e sospende le operazioni di computo. La ordinanza è immediatamente comunicata alla Presidenza della Repubblica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e a tutti i Presidenti delle Corti d'appello della Repubblica, che sospendono le operazioni di verifica e di computo che siano eventualmente ancora in corso.

Se non risulta raggiunto il minimo suddetto, l'Ufficio dà atto del mancato raggiungimento con propria ordinanza, con le modalità e gli effetti previsti dall'articolo 6.

Art. 11.

La richiesta di *referendum* popolare da parte dei Consigli regionali, a termini dell'articolo 75 della Costituzione, deve essere deliberata con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

Il Presidente del Consiglio regionale provvede all'immediato invio di due copie del verbale del Consiglio alla cancelleria della Corte di appello di Roma.

Il Presidente della Corte di appello costituisce, a termini del precedente articolo 6, comma secondo, l'Ufficio centrale per il *referendum* popolare, il quale verifica se sia raggiunto il numero minimo di cinque Consigli regionali richiedenti e se le relative deliberazioni siano state adottate con la prescritta maggioranza. In caso positivo ne dà atto con ordinanza, che viene immediatamente comunicata alla Presidenza della Repubblica e alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ai fini del raggiungimento del numero minimo di cinque richieste, l'Ufficio tiene conto di tutte le richieste pervenute entro tre mesi dalla sua costituzione. Nel caso che entro tale termine non risulti raggiunto il numero suddetto, l'Ufficio dà atto del mancato raggiungimento, con propria ordinanza, che viene affissa nell'albo della Corte d'appello di Roma e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Le relative richieste perdono efficacia. La procedura di richiesta del *referendum* non può essere rinnovata, se non sia decorso almeno un anno dalla costituzione dell'Ufficio, di cui al terzo comma del presente articolo.

Art. 12.

L'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 6 o al terzo comma dell'articolo 11 deve essere immediatamente comunicata al Presidente della Corte costituzionale, ai fini del giudizio sull'ammissibilità della richiesta di *referendum*.

Entro dieci giorni dalla data di tale ordinanza il promotore del *referendum* o i Consigli regionali richiedenti ed il Governo possono presentare le loro deduzioni, depositandole nella cancelleria della Corte.

Trascorso tale termine, il Presidente della Corte nomina un giudice per l'istruzione e la relazione e convoca la Corte entro i successivi dieci giorni.

Qualora non si costituisca alcuna parte, o in caso di manifesta ammissibilità del *referendum*, la Corte può decidere in camera di consiglio.

La sentenza deve essere depositata in Cancelleria nel termine di cinque giorni dalla decisione. Essa è immediatamente comunicata alla Presidenza della Repubblica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Ufficio centrale.

Qualora la sentenza dichiarerà inammissibile la richiesta di *referendum*, l'Ufficio centrale ne dà atto con sua ordinanza, che viene affissa all'albo della Corte di appello di Roma e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*. Le operazioni di verifica e computo vengono abbandonate e le richieste depositate perdono efficacia. La richiesta di *referendum* non può essere ripresentata.

Art. 13.

Il *referendum* è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, entro dieci giorni dall'emanazione dell'ordinanza di cui al secondo comma dell'articolo 10. Nel caso di cui all'articolo 11, il termine decorre dalla emanazione della decisione della Corte costituzionale prevista dall'articolo 12.

La data di effettuazione del *referendum* deve essere fissata in un giorno compreso tra il cinquantesimo ed il settantesimo successivo alla data del decreto di indizione. Non potrà però

effettuarsi un *referendum* se non siano decorsi almeno sei mesi dalla data di ultima convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere, o dalla data di effettuazione di un altro *referendum*.

Qualora siano stati richiesti due *referendum* per l'abrogazione di leggi diverse, essi si svolgono contemporaneamente con unica convocazione di elettori per il medesimo giorno. A tale fine l'indizione del *referendum* può essere ritardata fino a quindici giorni oltre il termine previsto dal primo comma, se per altro *referendum* sia stata emessa l'ordinanza prevista dal terzo comma dell'articolo 6 o dal terzo comma dell'articolo 11.

Non potendo svolgersi più di due *referendum* in una medesima convocazione di elettori, gli altri *referendum* eventualmente richiesti per l'abrogazione di altre leggi saranno rinviati alle successive convocazioni, stabilendosi un ordine di precedenza corrispondente alla data delle ordinanze di cui al terzo comma dell'articolo 6 e al terzo comma dell'articolo 11.

SEZIONE II.

Svolgimento del referendum.

Art. 14.

Entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il *referendum*, a cura del sindaco, sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, che devono essere consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno da quello di pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la provincia, il comune, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo, il giorno e l'ora della votazione, e reca un tagliando, che è staccato dal Presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

Art. 15.

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, quattro scrutatori e un segretario, nominati secondo le norme del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

Art. 16.

Le schede per il *referendum* sono di carta consistente, di tipo unico: sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello riprodotto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge. Nella faccia interna si presentano divise verticalmente in tre sezioni, delle quali la centrale contiene l'indicazione degli estremi e del titolo della legge di cui è chiesta l'abrogazione; nella sezione posta a sinistra è scritta, in colore, la parola « abrogazione », e in quella a destra sono scritte, in nero, le parole « non abrogazione ».

Nel caso che il *referendum* debba svolgersi per due leggi, a termini del terzo comma dell'articolo 13, all'elettore vengono consegnate due schede di colore diverso, ciascuna per una delle leggi sottoposte a *referendum*. L'elettore entra due volte in cabina, e la seconda scheda gli viene consegnata per la votazione solamente quando egli ha riconsegnato sigillata la prima.

L'elettore esprime il voto favorevole alla abrogazione apponendo un segno nella sezione posta a sinistra della scheda; quello contrario apponendo un segno nella sezione posta a destra.

Nel caso che non vengano apposti segni nelle sezioni laterali, il voto non è valido.

Art. 17.

Le funzioni attribuite dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati all'Ufficio centrale circoscrizionale sono esercitate dal Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia, per i comuni compresi in quest'ultima.

Il Tribunale procede, con l'intervento di tre magistrati, dei quali uno presiede, nominati dal Presidente, entro venti giorni dal decreto che indice il *referendum*. Sono nominati eventualmente anche magistrati supplenti per sostituire i predetti in caso di impedimento.

Sulla base dei verbali di scrutinio, che gli vengono trasmessi dagli uffici elettorali, il Tribunale dà atto del numero degli elettori aventi diritto a partecipare alla votazione nella provincia, del numero complessivo di elettori che hanno votato e dei conseguenti risultati del *referendum* nella provincia stessa.

Delle operazioni e della conseguente determinazione di risultato è redatto apposito verbale in duplice esemplare, dei quali uno resta depositato presso il Tribunale medesimo, e l'altro viene inviato, per mezzo di corriere speciale, alla Corte di cassazione, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici elettorali e ai documenti annessi.

Art. 18.

La Corte di cassazione, in pubblica adunanza, presieduta dal primo presidente e costituita da due presidenti di sezione e quattro consiglieri, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici per il *referendum*, e comunque non oltre i quindici giorni dall'effettuazione di esso, procede, con intervento del procuratore generale, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti favorevoli e dei voti contrari all'abrogazione della legge, e alla conseguente proclamazione dei risultati del *referendum*.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo della Cassazione, che redige il verbale delle operazioni in quattro esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte stessa, e gli altri sono trasmessi rispettivamente alle due Camere e al Ministro di grazia e giustizia.

Art. 19.

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di *referendum* presentati, entro tre giorni dalla data di chiusura delle operazioni di cui all'articolo 17, ai tribunali indicati nell'articolo medesimo, o alla Corte di cassazione, decide quest'ultima, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima dell'accertamento ivi previsto, al fine della determinazione dei voti validi da considerare nel computo.

Art. 20.

Qualora il risultato del *referendum* sia favorevole alla abrogazione, dopo la trasmissione al Ministro di grazia e giustizia del verbale delle operazioni di cui all'articolo 18, il Presidente della Repubblica con proprio decreto dichiara l'avvenuta abrogazione della legge o dell'altro atto avente forza di legge o delle singole dispo-

sizioni di essi, che hanno formato oggetto del *referendum*.

Il decreto è pubblicato immediatamente nella *Gazzetta Ufficiale* e inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti nella Repubblica italiana.

Art. 21.

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di cui all'articolo precedente nella *Gazzetta Ufficiale*. Il Presidente della Repubblica può peraltro nel decreto stesso ritardare l'entrata in vigore della legge di abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione.

Art. 22.

Nel caso che il risultato del *referendum* sia contrario all'abrogazione, di tale risultato è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* e non può proporsi richiesta di *referendum* per l'abrogazione della medesima legge, o atto avente forza di legge, o singole disposizioni, prima che siano fatte le elezioni per una delle due Camere e in ogni caso non prima di due anni.

Art. 23.

Per ciò che non è regolato dai precedenti articoli si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico per la elezione della Camera dei deputati.

Art. 24.

Le operazioni di *referendum* sono sospese se, in qualunque momento compreso tra la redazione del verbale di cui all'articolo 1 e la data di effettuazione del *referendum*, la legge, l'atto avente forza di legge o le singole disposizioni di essi, cui il *referendum* si riferisce, vengono abrogati.

La sospensione è disposta con ordinanza dell'Ufficio centrale, da comunicarsi a sensi dell'articolo 10, se l'abrogazione intervenga prima dell'indizione del *referendum*. È disposta con ordinanza della Corte di cassazione, nella composizione di cui all'articolo 18, se l'abrogazione intervenga successivamente.

CAPO II.

REFERENDUM PER L'APPROVAZIONE
DELLE LEGGI DI REVISIONE DELLA CO-
STITUZIONE E DELLE ALTRE LEGGI
COSTITUZIONALI

Art. 25.

Quando le Camere abbiano approvato una legge di revisione della Costituzione o altra legge costituzionale, i rispettivi Presidenti, nella comunicazione al Governo dell'approvazione della legge, debbono indicare se questa sia avvenuta con la maggioranza prevista dal comma primo o con quella prevista dal comma terzo dell'articolo 138 della Costituzione.

Art. 26.

Nel caso che l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal comma primo dell'articolo 138 della Costituzione, il Governo deve provvedere all'immediata pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale* con il titolo « Testo di legge costituzionale approvato dalle Camere a maggioranza assoluta in seconda votazione », completato dall'indicazione del contenuto della legge stessa e preceduto dall'avvertimento che, entro tre mesi, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda a *referendum* popolare.

Tale pubblicazione viene effettuata al solo fine di dare notizia dell'avvenuta approvazione d'una legge assoggettabile a *referendum*. La legge deve perciò essere inserita nella *Gazzetta Ufficiale* distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione.

Art. 27.

Quando entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista nell'articolo precedente non sia stata avanzata domanda di *referendum*, o la domanda sia stata avanzata da un numero di richiedenti inferiore al minimo previsto dall'articolo 138, comma secondo, della Costituzione, il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione della legge, e si procede alle normali formalità di « visto » e pubblicazione previste per le altre leggi.

Art. 28.

Quando vi sia domanda di *referendum* da parte degli elettori o dei Consigli regionali, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste nel capo precedente per le richieste di *referendum* di abrogazione delle leggi e degli atti aventi valore di legge.

All'inizio di ogni foglio per le firme dei richiedenti deve essere ripetuta a stampa o con stampigliatura l'indicazione della legge costituzionale che si vuole sottoporre a *referendum* e della data e del numero della *Gazzetta Ufficiale* nel quale è avvenuta la pubblicazione prevista dall'articolo 26.

Le richieste di elettori o di Consigli regionali nel numero occorrente per raggiungere il minimo previsto dall'articolo 138, comma secondo, della Costituzione, debbono essere presentate alle Corti di appello a norma rispettivamente degli articoli 1 e 5 e dell'articolo 11. Non si tiene conto delle richieste pervenute oltre il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista dall'articolo 26.

L'ordinanza con cui l'Ufficio dà atto del mancato raggiungimento, entro il termine suddetto, del numero minimo di richieste, in sede di computo preventivo ai sensi del quinto comma dell'articolo 6 o in sede di determinazione finale dei risultati ai sensi dell'articolo 10, ultimo comma, o dell'articolo 11, ultimo comma, è immediatamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e si applica il precedente articolo 27.

Art. 29.

La domanda di *referendum* da parte di un quinto dei membri della Camera viene trasmessa dal Presidente della Camera stessa direttamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 30.

Il *referendum* popolare è indetto con decreto del Presidente della Repubblica dopo l'invio alla Presidenza del Consiglio della domanda di cui all'articolo precedente o dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* popolare costituito presso la Corte di appello di Roma, attestante, ai sensi degli articoli 10 e 11, la regolarità della richiesta di *referendum* da parte de-

gli elettori o dei Consigli regionali. Per questa ordinanza non si applica il disposto dell'articolo 12.

L'indizione del *referendum* è effettuata a termini dell'articolo 13. È in facoltà del Presidente della Repubblica derogare alle prescrizioni ivi contenute circa l'intervallo minimo da precedenti consultazioni elettorali.

Art. 31.

Le disposizioni previste nella sezione seconda del precedente capo per lo svolgimento del *referendum* di abrogazione delle leggi e la proclamazione dei risultati si applicano anche al *referendum* previsto dal presente capo.

Le schede di votazione sono conformi a quelle descritte dall'articolo 16 con la differenza che nella sezione sinistra sono scritte le parole « non approvazione » e nella sezione destra le parole « approvazione ». Il testo della legge da approvare è identificato con la indicazione del suo titolo e della *Gazzetta Ufficiale*, nella quale è avvenuta la pubblicazione di cui all'articolo 26.

Le caratteristiche essenziali delle schede stesse sono conformi al modello riprodotto nelle tabelle C e D allegate alla presente legge.

L'elettore esprime il voto favorevole alla approvazione della legge apponendo un segno nella sezione posta a destra della scheda; quello contrario apponendo un segno nella sezione posta a sinistra.

Nel caso che non vengano apposti segni nelle sezioni laterali, il voto si considera favorevole all'approvazione della legge.

Art. 32.

Se il risultato del *referendum*, proclamato dalla Corte di cassazione, sia nel senso dell'approvazione della legge, il Governo promuove immediatamente la promulgazione della medesima da parte del Presidente della Repubblica.

Art. 33.

Nel caso che il risultato del *referendum* sia sfavorevole all'approvazione della legge, si dà notizia del risultato medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* e la legge si considera non approvata.

CAPO III.

INIZIATIVA DEL POPOLO NELLA FORMAZIONE DELLE LEGGI

Art. 34.

La proposta, da parte di almeno cinquanta-mila elettori, dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 71, comma secondo, della Costituzione, deve essere presentata, corredata dalle firme degli elettori proponenti, al Presidente di una delle due Camere del Parlamento.

Spetta a tale Camera provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità della richiesta.

Possono essere proponenti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

Art. 35.

Si applicano, per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni degli articoli 3 e 4.

I fogli recanti le firme debbono riprodurre a stampa il testo del progetto ed essere vidimate dal cancelliere di una Corte di appello a sensi dell'articolo 1. Non sono validi i fogli che siano stati vidimati oltre quattro mesi prima della presentazione della proposta.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36.

Le spese per lo svolgimento delle operazioni di cui ai capi I e II della presente legge, attinenti ai *referendum* popolari, sono a carico dello Stato. Il Ministro del tesoro è autorizzato a stanziare le somme all'uopo occorrenti.

Art. 37.

Le disposizioni penali contenute nel titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.

Le disposizioni previste dall'articolo 79 del testo unico delle leggi per le elezioni della Camera dei deputati si applicano ai sindaci che non abbiano adempiuto all'obbligo di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della presente legge.

Le sanzioni previste dagli articoli 69, 70, 71 e 80 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di *referendum* o per proposte di leggi, di cui alla presente legge, o voti o astensioni di voto relativamente ai


referendum disciplinati nei capi I e II della presente legge.

Le sanzioni previste dall'articolo 77 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del *referendum*.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

TABELLA A.



Abrogazione

Legge 19 .., n.

Non abrogazione

N. B. — Nelle schede da distribuire ai votanti la parola « Abrogazione », posta a sinistra, deve essere stampata in color rosso.

Visto: Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

TABELLA B.

Referendum popolare per l'abrogazione di leggi


(data)

Provincia di

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE


.....



Visto: *Il Presidente della Camera dei deputati.*

GRONCHI.

TABELLA C.



Non approvazione	Legge costituzionale pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 19, n.	Approvazione
------------------	---	--------------

N. B. - Nelle schede da distribuire ai votanti le parole « Non approvazione », poste a sinistra, devono essere stampate in colore rosso.

Visto : *Il Presidente della Camera dei deputati*
GRONCHI.

TABELLA D.

Referendum popolare su leggi costituzionali


(data)

Provincia di

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

.....



Visto: Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.